

L'accordo rateale non salva da sequestro e confisca per il debito residuo

È questa la soluzione adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

/ Maurizio MEOLI

L'art. [12-bis](#) comma 1 del DLgs. 74/2000, come inserito dall'[art. 10](#) comma 1 del DLgs. 158/2015, ha confermato la previsione (contenuta nel previgente [art. 1](#) comma 143 della L. 244/2007), secondo la quale, nel caso di condanna o di patteggiamento per un reato tributario, è sempre ordinata la **confisca** dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Il secondo comma, peraltro, ha precisato che "la confisca **non opera** per la parte che il contribuente si impegna a **versare** all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta".

Tra i dubbi che questa disposizione solleva si pone l'incertezza circa la possibilità di disporre la confisca (e, in via preventiva, il sequestro) in presenza dell'"impegno a versare".

Come immediatamente evidenziato dalla Relazione [III/05/2015](#) dell'ufficio del Massimario della Cassazione, § 10.1, la parte finale della disposizione precisa che, in caso di mancato versamento, a fronte dell'impegno, "la confisca è sempre disposta", facendo deporre verso l'opzione interpretativa secondo cui **solo** il **mancato versamento** consentirebbe l'adozione della confisca.

Questa soluzione sembra rispondere all'intenzione del legislatore. Infatti, il parere favorevole reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera del 5 agosto 2015 era subordinato, tra l'altro, all'adozione della formula in questione, al fine di prendere in considerazione anche le fattispecie nelle quali sia in atto un sequestro per equivalente prodromico alla confisca e si voglia tuttavia consentire al contribuente di usare quanto in sequestro per provvedere alla restituzione all'Erario, ovvero le ipotesi di raggiunti **accordi** con l'Amministrazione finanziaria per il versamento rateale, stabilendo altresì che in mancanza della restituzione la confisca venga comunque "applicata".

Lungo questa linea, inoltre, sembra porsi una parte della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione n. [28225/2016](#), infatti, ha stabilito che l'assunzione dell'impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, è, di per sé, **sufficiente** a impedire la confisca (diretta o per equivalente) dei beni che ne sarebbero oggetto, poiché ritenuto comunque soddisfacente dell'interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall'esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell'imputato, se

diverso (in caso di confisca per equivalente). Peraltro, tale precisazione non appare chiara se letta in relazione a un precedente passaggio motivazionale in cui si è affermato che il nuovo testo normativo "deve essere interpretato nel senso che l'impegno del contribuente a versare all'erario le somme dovute **non è condizionato** dall'eventuale presenza di un sequestro, sterilizzando solo gli effetti della confisca".

E infatti, sempre la Relazione III/05/2015 dell'ufficio del Massimario della Cassazione, § 10.1, ha messo in evidenza la possibilità di una differente opzione interpretativa dell'art. [12-bis](#) comma 2. L'uso del termine "**opera**" utilizzato nella prima parte della norma sarebbe interpretabile nel senso di ritenere che la confisca debba **comunque** essere disposta nonostante l'impegno a restituire e che essa, nondimeno, produca effetti (operi) e, quindi, sia **eseguibile** solo in un momento successivo, cioè in caso di mancato adempimento dell'impegno assunto. Di conseguenza, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, adottato prima o dopo l'"impegno a restituire", dovrebbe ritenersi legittimo.

Ed è questa la ricostruzione accolta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. La Cassazione n. [42470/2016](#), in particolare, in ordine alla previsione secondo cui la confisca "non opera" per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, ha affermato che, per attribuire un significato **logicamente plausibile** alla norma, deve necessariamente ritenersi che la locuzione "non opera" non significhi affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, quanto piuttosto, e più semplicemente, che la stessa non divenga efficace con riguardo alla parte "coperta" da tale impegno.

La confisca "**non operativa**", dunque, sarebbe una confisca applicata ma non eseguibile perché non (ancora) produttiva di effetti, la cui produzione sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un evento futuro e incerto, costituito dal mancato pagamento del debito.

Fermo restando che, come recita l'art. [12-bis](#) comma 2, essa dovrà, comunque, essere "disposta", *rectius* diventare **efficace**, allorquando l'impegno non sia stato rispettato e il versamento "promesso" non si sia verificato. Pertanto, anche in presenza di un **piano rateale** di versamento, la confisca potrà continuare a essere comunque consentita, sia pure per gli importi non ancora corrisposti, così continuando a essere consentito anche il sequestro ad essa finalizzato (*cf.* anche Cass. nn. [44450/2017](#), [34182/2017](#) e [42087/2016](#)).